

# **Reati culturalmente motivati**

**prof. avv. Fabio Basile, Università degli Studi di Milano**

# due premesse


1. L'Italia, come altri paesi europei, sta diventando sempre più una società multiculturale
2. Il diritto penale, più di altri settori dell'ordinamento giuridico, è un diritto 'locale'

# Prima premessa

## Società multiculturali:

- di tipo *multinazionale* → minoranze autoctone
- di tipo *polietnico* → immigrazione


# DA DOVE VENGONO I MIGRANTI





¿che cosa  
intendiamo col termine  
“CULTURA”?

sistema complesso ed organizzato di **modi di vivere e di pensare**, di concezioni del giusto, del buono e del bello, radicati e diffusi in modo **pervasivo** all'interno di un gruppo sociale (quasi sempre identificabile con un gruppo etnico) e che, in tale gruppo, si trasmettono, pur evolvendosi e modificandosi, **di generazione in generazione**, risultando capaci di coinvolgere **'a tutto tondo'** (non singoli, determinati aspetti, ma) i principali aspetti dell'esperienza personale degli appartenenti a tale gruppo



# Seconda premessa

**“Localismo” del diritto penale**

**MILANO**

**14 ANNI**

**LUGANO**

**16 ANNI**

**MADRID** (fino al 2016)

**13 ANNI**

*... paese che vai,  
reato che trovi!*

le fattispecie incriminatrici implicano una  
valutazione umana e sociale  
*culturalmente condizionata*  
dei comportamenti presi in considerazione  
(*ex pluris*, Cass. 9.6.2006, n. 19808)

## Esempi di c.d. concetti normativi culturali:

- Art. 529 “comune sentimento del pudore”;
- Art. 62, n. 1 “motivi di particolare valore morale o sociale”;
- Art. 61, n. 1 “motivi abietti o futili”;
- Art. 609 *bis* “atti sessuali”.




“l’atto sessuale, rilevante ai fini dell’art.609*bis*,  
è qualsiasi atto idoneo,  
secondo canoni scientifici e CULTURALI,  
a soddisfare il piacere sessuale o a  
suscitarne lo stimolo”

Cass., sez. III, 14 maggio 2018, n. 21273

‘incrociamo’

le nostre due premesse:

1. L'Italia è ormai una società multiculturale di tipo polietnico
2. Il diritto penale è un diritto ‘locale’



**situazioni di conflitto normo-culturale**

# REATO CULTURALMENTE MOTIVATO

comportamento realizzato da un membro appartenente ad una cultura di minoranza ( = un immigrato)

→ considerato reato dall'ordinamento giuridico della cultura dominante ( = cultura italiana)

→ valutato con minor rigore, o accettato come comportamento normale, o addirittura incoraggiato all'interno del suo gruppo culturale d'origine

**Motivazione culturale**

**Famiglia**

**Relazioni interpersonali**

- omicidi, lesioni personali e maltrattamenti commessi in contesto familiare
- omicidi e lesioni personali a difesa dell'onore
- reati di riduzione in schiavitù a danno di minori
- reati sessuali
- mutilazioni o lesioni genitali femminili e circoncisioni maschili rituali
- violazioni dei diritti dell'infanzia

# fuori dal contesto familiare

- reati in materia di stupefacenti
- reati concernenti l'abbigliamento rituale

**Nel *nostro* passato,  
il *loro* presente 1/2:**

- **reati d'onore (art. 587, e altri artt.)**
- **matrimonio riparatore (art. 544)**
- **violenza sessuale intraconiugale**
- ***ius corrigendi***

**Nel *nostro* passato,  
il *loro* presente 2/2:**

- reati culturalmente motivati  
commessi all'estero  
da emigrati italiani**

¿quale reazione del diritto penale di fronte ai reati culturalmente motivati?

¿opportuno il riconoscimento di una sorta di “*cultural defense*”?

¿come si prova nel processo la differenza culturale e il suo influsso sul comportamento del reo?

**grande variabilità  
ed eterogeneità dei  
casi riconducibili  
nella categoria dei  
*reati culturalmente motivati***

- 1) bene giuridico offeso
- 2) norma culturale osservata (coincidente con una norma religiosa? o del diritto positivo? vincolante? diffusa e condivisa?)
- 3) grado di integrazione dell'imputato nella cultura del Paese d'arrivo

Cass. Sez. III, 2 luglio 2018, n. 29613

(abusi sessuali del padre

ai danni del figlio di 5 anni)

**→ presenza nel nostro  
ordinamento di istituti e norme  
«sensibili» al fattore culturale**

**¿ perché mai**

**la motivazione culturale**

**dovrebbe giocare a**

**favore dell'imputato?**

# Rilevanza benevola del fattore culturale

## *UGUALE A*

- ingiustificato privilegio per l'autore ?
- ingiustificata decurtazione di tutela per la vittima (specie quando donna o minore) ?
- acquiescenza di fronte ad una cultura maschilista e patriarcale ?

# Obiezioni ostantive?

- dipende dal concreto esito giudiziale
- il giudice deve valutare il fatto e la colpevolezza dell'individuo, non la sua cultura
- reati culturalmente motivati che non sono espressione di norme culturali maschiliste e patriarcali

## **Cass. 13 maggio 2021, n. 30538**

(concessione in sposa di una minore dietro pagamento di un prezzo)

**“esclusa la configurabilità di una *scriminante culturale*  
in tutti quei casi in cui l’esercizio del  
*diritto* dell’agente a rimanere fedele alle regole sociali  
del proprio gruppo identitario di riferimento si  
traduce nella  
*negazione* dei beni e dei diritti fondamentali configurati  
dall’ordinamento costituzionale presidiati dalle norme  
penali violate”**

Commissione del reato =  
esito di un conflitto normo-culturale  
ancora irrisolto che rende  
(provvisoriamente) più difficile  
all'immigrato il conformarsi alle  
pretese dell'ordinamento giuridico

**Grazie**  
**per il Vostro ascolto!**

fabio.basile@unimi.it